

# **CONVENZIONE GENERALE DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI E L'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA "PARMAALIMENTA"**

Il **Governo** della Repubblica del Burundi qui di seguito Denominato "**Governo**" rappresentato dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da un lato

e l'Organizzazione non Governativa qui di seguito denominata "**parmaalimenta**" la cui sede sociale si trova in Strada Aurelio Saffi, 13, 43110 Parma, Italia, tel.-fax 0521-503055, e-mail [coordinamento@parmaalimenta.org](mailto:coordinamento@parmaalimenta.org), rappresentata dal suo rappresentante legale in Burundi dall'altra parte,

Preoccupati di promuovere e incoraggiare le azioni di cooperazione in materia di sviluppo economico e sociale in favore della popolazione burundese;

Considerato che il programma di Parmaalimenta è stato approvato dal Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento, dal Ministero di Pianificazione Territoriale, del Turismo e dell'Ambiente, dal Ministero della Solidarietà Nazionale, dei Diritti della Persona Umana e del Genere, dal Ministero del Commercio e dell'Industria anche dal Ministero dell'Educazione Nazionale e della Cultura;

Considerando che questa cooperazione necessita di un quadro legale che precisi in modo particolare gli impegni delle Parti;

Si conviene ciò che segue:

## **Gli impegni di parmaalimenta**

**Articolo 1:** **parmaalimenta** si impegna a farsi registrare, nei termini stabiliti non superando trenta giorni a partire dalla presente convenzione, al Ministero degli Interni e della Sicurezza Pubblica che assicura il seguito delle attività della ONG particolarmente sul piano provinciale.

**Articolo 2:** **parmaalimenta** si impegna a firmare dei protocolli di esecuzione del suo programma con i Ministeri tecnici da cui dipendono i suoi campi d'intervento.

**Articolo 3: parmaalimenta** s’impegna a portare in Burundi delle attività compatibili con le leggi burundesi, che si iscrivono tra le priorità del Governo e che rispondano ai bisogni delle popolazioni -beneficiarie.

**Articolo 4:parmaalimenta** s’impegna a promuovere delle attività di sostegno allo sviluppo economico e sociale del Burundi lì dove i bisogni si fanno sentire, a sostenervi dei programmi di sviluppo il cui obiettivo è il miglioramento del livello di vita delle popolazioni in particolare nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali.

**Articolo 5:** L’assistenza fornita da **parmaalinemta** può essere concessa sotto forma di aiuto finanziario, materiale ( i macchinari di trasformazione) o di consigli tecnici da parte di personale qualificato e esperto.

**Articolo 5:parmaalimenta** s’impegna a cooperare con le Autorità e gli Organismi appropriati al fine di coordinare le proprie attività con l’intero programma previsto o esistente. La stessa si impegna in particolare a cooperare con le Istituzioni Nazionali, le Associazioni Senza Scopo di Lucro Burundesi così come con le Collettività Locali Interessate.

**Articolo 7: parmaalimenta** s’impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale così come al Ministero degli Interni e della Sicurezza Pubblica una copia del rapporto annuale delle sue attività, il suo programma e il suo budget previsionale per l’anno successivo. La stessa dovrà trasmettere l’originale del suo rapporto ai Ministeri Tecnici di sua competenza.

**Articolo 8: parmaalimenta** s’impegna a cooperare con il “Governo” del Burundi per determinare i campi d’intervento tenendo conto del programma deciso da quest’ ultimo.

**Articolo 9: parmaalimenta** s’impegna a stabilire i conti dei suoi averi, entrate e spese conformemente alle pratiche contabili usuali.

Il **Governo** potrà in qualunque momento rivedere, verificare la gestione dei conti vistati al capoverso precedente e/o fare in modo che le loro gestioni finanziarie generali siano riviste e verificate.

**Articolo 10:parmaalimenta** s’impegna a rispettare la legislazione sul lavoro in particolare per ciò che concerne la procedura di reclutamento del personale locale burundese o straniero e quella

riguardante la sicurezza sociale. Il reclutamento deve rispettare i criteri di competenza e di equità ed evitare ogni forma di discriminazione. Di fronte a identiche competenze, priorità sarà accordata ai nazionali.

**Articolo 11:parmaalimenta** s’impegna a far sì che il suo personale espatriato lavori conformemente alle leggi e regolamenti in vigore in Burundi, a rispettare la cultura nazionale evitando qualunque comportamento che vada contro la stessa .

**Articolo 12:parmaalimenta** s’impegna a chiedere e ottenere, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il consenso per il suo personale espatriato preliminarmente al suo arrivo in Burundi.

**Articolo 13:parmaalimenta** s’impegna al termine delle sue attività, a cedere, in accordo con il Governo il suo materiale e l’attrezzatura a una Associazione locale partner e/o alle Istituzioni Nazionali stabilite.

## **II. Gli impegni del Governo del Burundi**

**Articolo 14: Il Governo** s’impegna a ammettere sul suo territorio il personale espatriato di **parmaalimenta** così come i membri delle loro famiglie sotto riserva delle disposizioni legislative e regolamentari sull’ammissione e il soggiorno degli stranieri in Burundi così come quelle che regolano il campo del lavoro degli espatriati.

**Articolo 15: Il Governo** potrà concedere l’esonero dalle imposte, diritti e tasse sui bene necessari all’esecuzione dei programmi sottoposti al **Governo**, importate o acquisite dal Burundi con l’autorizzazione congiunta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Finanze.

**Articolo 16: Il Governo** potrà concedere delle esenzioni sugli effetti personali dei beni appartenente al personale espatriato a condizione che siano importati nel sesto mese successivo al loro arrivo in Burundi.

**Articolo 17: Il Governo** potrà autorizzare il personale di **parmaalimenta** a portare in Burundi somme ragionevoli in valuta per uso personale a condizione di aprire un conto convertibile e di conformarsi ai regolamenti in materia in vigore in Burundi.

### **III. Disposizioni generali e finali**

**Articolo 18:** Il Governo potrà indicare a **parmaalimenta** le zone d'intervento e il perimetro d'estensione delle sue attività, la scelta finale essendo fissata di comune accordo.

**Articolo 19:** I beni dell'equipaggiamento di **parmaalimenta** venduti a persone fisiche o morali non beneficianti del diritto di esenzione saranno sdoganati da questi ultimi.

Il risultato di questa operazione sarà destinato all'Organizzazione o all'Associazione di partenariato locale dopo consulenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

**Articolo 20:** Gli accordi particolari o complementari potranno essere in ogni momento conclusi conformemente alla presente convenzione dal momento in cui le due le Parti ne avranno pertanto convenuto.

**Articolo 21:** Il seguito delle attività di **parmaalimenta** sul territorio è garantito dai Ministeri Tecnici e dall'Amministrazione locale. L'ufficio Nazionale di Coordinazione delle ONG del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potrà ugualmente effettuare dei puntuali sopralluoghi sul territorio per prendere visione dei progetti e delle realizzazioni di **Parmaalimenta**.

**Articolo 22:** La valutazione delle attività di **parmaalimenta** sarà assicurata da un Comitato Interministeriale presieduto dal Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e composto dai Rappresentanti dei Ministeri degli Interni e della sicurezza Pubblica, Tecnico interessato, delle Finanze, della Pianificazione dello Sviluppo e della Ricostruzione, della Solidarietà nazionale, dei Diritti della Persona Umana e del Genere così come tutte le altre risorse necessarie al compimento della missione.

**Articolo 23:** Il Governo e **parmaalimenta** s'impegnano a cooperare per perseguire secondo la legge chiunque danneggerà gli interesse dei progetti iniziati o assistiti da **parmaalimenta**.

**Articolo 24:** Le due Parti s'impegnano a informarsi reciprocamente di eventuali violazioni delle disposizioni della presente convenzione, le Parti dichiarano di rapportarsi alla legislazione burundese così come alle norme e agli usi internazionali in materia.

**Articolo 26:** **parmaalimenta** s'impegna a sottoporsi alla decisione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presa sulla base del rapporto stabilito dall'Ufficio

Nazionale di Coordinamento delle ONG straniere e/ o dal Comitato Interministeriale incaricato della valutazione.

**Articolo 26:** La presente convenzione entra in vigore il giorno della firma da parte delle due Parti ed è valida per un periodo di cinque anni rinnovabile per tacita riconduzione per un periodo successivo di pari durata a meno che una delle Parti contraenti non notifichi all'altra almeno tre mesi prima della scadenza del periodo in corso, la sua intenzione di mettervi fine.

**Articolo 27:** La presente convenzione può essere rescissa prima della scadenza del periodo menzionato nell'articolo precedente dall'uno o dall'altra Parte mediante per lo meno un preavviso scritto di tre mesi o in caso di forza maggiore.

**Per il Governo della Repubblica  
Del Burundi**

**Per Parmaalimenta**

**Il Ministero degli Affari Esteri  
E della Cooperazione Internazionale**

**La Rappresentante Legale**

**Antoniette Batumbwira**

**Yolande Ntigahera**